



COMUNE DI PISTOIA

**Allegato
C**



Relazione di recepimento dei contributi

Allegato C

MAGGIO 2025
Controdeduzioni al Piano Strutturale
adozione DCC. n. 76 del 11/11/2024
BURT n. 49 del 04/12/2024

Indice

Contributo della Regione Toscana.....	3
Contributo della Provincia di Pistoia.....	7
Contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (SABAP).....	11

Contributo della Regione Toscana.

Il contributo pervenuto dagli uffici della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 53 della l.r. 65/2014, raccoglie diverse parti formulate dai Settori: Sistema informativo e pianificazione del territorio; Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e viabilità regionale; Genio civile Valdarno centrale; Forestazione agroambiente risorse idriche del settore agricolo cambiamenti climatici; Autorità di gestione FAESR; Logistica e cave; Tutela riqualificazione e valorizzazione del paesaggio.

Di seguito si riporta, per punti ed estratti dal testo, una sintesi degli argomenti trattati e si esplicitano le modalità di recepimento.

Sintesi del contributo.

1 – Con riferimento all'art. 27.2 co. 7 della Disciplina di Piano “... ovvero che “il PO potrà redistribuire, tra UTOE, il dimensionamento esterno al perimetro del territorio urbanizzato relativo alla parte non soggetta a conferenza di copianificazione, per una quota non superiore al 50% di quanto previsto”, si ritiene necessario un chiarimento circa la forme di applicazione di tale disposizione, nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale.”

2 – Con riferimento alle previsioni di consumo di suolo all'esterno del territorio urbanizzato “... si chiede di specificare nella disciplina che la quantificazione riportata nelle tabelle del PS, riferita alle previsioni oggetto di copianificazione, ha valore indicativo del consumo di suolo e che le superfici indicate saranno soggette ad approfondimento e verifica di sostenibilità da effettuarsi a livello di piano operativo.”

3 - Con riferimento all'art. 28.7 co. 7 della Disciplina di Piano “Per l' area produttiva S. Agostino - Ap1, è opportuno riportare nella norma del PS le condizioni di attuazione già indicate in fase di copianificazione, ovvero che l'attuazione della previsione è legata alla realizzazione della nuova rete infrastrutturale e di corridoi ecologici in direzione nord sud.”

4 – Ancora con riferimento all'art. 28.7 co. 7 della Disciplina di Piano “Per l' area produttiva Raccordo Cassello – Ap2 ... proposta dal PS, si invita l'AC ad integrare la disciplina del PS con opportuni indirizzi che orientino il PO il quale dovrà contenere tutte le verifiche volte a dimostrare il superamento delle esternalità negative, citate in fase di copianificazione.”

5 – Con riferimento all'azione di riqualificazione del margine urbano R2 (art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano) “... si suggerisce di valutare la possibilità di qualificare la previsione come parco nel territorio rurale, al fine di creare una zona di cuscinetto in continuità con l'ambito periurbano strategico rappresentato nella tav. S.02.3 -la doppia cerchia dei parchi.”

6 - Con riferimento alle azioni di riqualificazione del margine urbano R6 e R7 (art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano) “... si invita l'AC a valutare l'opportunità di creare una zona libera di filtro e mitigazione disposta tra le residenze e le attrezzature scolastiche previste, e le aree occupate dall'attività vivaistica. A tal proposito si richiama l'art. 12.2 c. 4 del PS (indirizzi per l'”agroecosistema intensivo”), che chiede di “incentivare progetti volti a riqualificare il margine, sia rurale sia urbano, delle aree contigue ai vivai, per creare aree verdi cuscinetto e quindi un passaggio graduale e sfumato tra le diverse realtà territoriali”. Si ritiene pertanto opportuno riportare il contenuto dell'art. 12.2 c. 4 tra gli indirizzi relativi alla previsione in oggetto. Si chiede inoltre di dettagliare maggiormente gli indirizzi per il PO, volti a garantire le prestazioni per una corretta riproduzione del patrimonio territoriale ...”

7 - Con riferimento all'azione di riqualificazione del margine urbano R8 (art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano) “... si chiede di prescrivere che la previsione R8 sia condizionata all'attuazione del bypass “variante Pontenuovo” e realizzata contestualmente. Si chiede inoltre di dettagliare maggiormente gli indirizzi per il PO ... prevedendo un'adeguata fascia di mitigazione tra la strada e le abitazioni.”

8 - Con riferimento all'azione di riqualificazione del margine urbano R9 (art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano) “... si ritiene necessario definire in modo più preciso la tipologia di impianti sportivi e le categorie

funzionali da insediare, sottolineando che, se l'ambito è destinato preminentemente alla riorganizzazione del verde e di spazi aperti, gli impianti sportivi dovranno avere volumi contenuti e commisurati all'utilizzo sportivo."

9 - Con riferimento all'azione di riqualificazione del margine urbano R11 (villa di Montesecco art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano) “ ... si ritiene necessario che nella Disciplina siano riportati indirizzi rivolti al PO, finalizzati a garantire la riproduzione del patrimonio territoriale, il corretto inserimento nel contesto di margine, nonché l'integrazione dell'intervento sotto il profilo paesaggistico, laddove questo costituirà il nuovo confine città-campagna.”

10 – Con riferimento ai nuclei rurali (art. 9.2.4 della Disciplina di Piano) “ ... si chiede di precisare con quali criteri sia stato disegnato il perimetro dei nuclei e quali siano gli interventi di trasformazione ammissibili nelle suddette aree libere ai sensi dell'art. 65 della LR 65/2014. A tal proposito si ritiene che la definizione delle “regole per la trasformazione e l'ampliamento dei nuclei rurali” (indirizzo per il PO relativo ai nuclei rurali) sia un contenuto proprio del P.S, che può stabilire obiettivi, strategie puntuali, funzioni ammesse, e regole per l'assetto dei nuclei rurali, da dettagliare e approfondire nel Piano Operativo.”

11- Con riferimento al territorio rurale “ In vista della Conferenza paesaggistica, si suggerisce di sovrapporre alla rappresentazione cartografica dei nuclei la cartografia dei vincoli paesaggistici, nonché di precisare, nell'art. 9 della Disciplina, che nei nuclei e aggregati interessati da vincoli paesaggistici dovranno essere rispettati i disposti dell'allegato 8B del PIT/PPR opportunamente declinati nel PO. “

12 – Ancora con riferimento al territorio rurale “ Poichè il PS, nella tav. ST.05, ha riconosciuto nel territorio rurale alcune tessuti insediativi con funzioni non agricole, si suggerisce di inserire nel PS una disposizione contenente criteri per il consolidamento o il decollo verso altre aree delle funzioni sopracitate, sulla base dell'individuazione di cui alla tav. ST.05. ”

13 - Con riferimento all'art. 34 della Disciplina di Piano (Varianti anticipatrici del PO) “ Si ritiene che la possibilità di redigere varianti al RU per anticipare l'operatività di parti statutarie e/o strategiche del PS, sia ammessa dalla LR 65/14, nelle more del procedimento di approvazione del nuovo strumento, con riferimento alle tipologie di variante urbanistica consentite ai sensi delle norme transitorie della LR 65/2014.”

14 – Con riferimento alle infrastrutture di interesse regionale, si segnala che: le SR 435, 435var e 66, sul territorio pistoiese, non sono interessate da alcun intervento previsto nel Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM) e che i tratti costituenti l'asse dei vivai (V4-V5-V6-V7-V8) nell'elaborato S.02.2 (La mobilità) non risultano tra gli interventi previsti e finanziati da Regione Toscana.

15 - Con riferimento alle infrastrutture di interesse statale e autostradali e in particolare in relazione all'intervento di ampliamento a terza corsia dell' A11 tratto Firenze-Pistoia, si segnala che l'intervento è suddiviso in due lotti, tra i quali il secondo riguardante il territorio pistoiese, e che la società ASPI è in attesa di approvazione del progetto esecutivo per il lotto 1 e di variazione del quadro economico per il lotto 2. Si invita il Comune a verificare con ASPI la previsioni riportate nel PS.

16 - Con riferimento alle infrastrutture ferroviarie: si segnala che le previsioni contenute nel PS non sono ad oggi contenute anche nel Piano regionale integrato infrastrutture e mobilità (PRIIM); si raccomanda il coinvolgimento di Rete ferroviaria italiana spa (RFI) quale Ente gestore delle infrastrutture ferroviarie nazionali; si chiede che sia valutata la possibilità di “ ... escludere le aree di pertinenza ferroviaria dalla redazione di piani attuativi che possano comportare aggravii procedurali, dovuti ad aspetti di natura urbanistica, nei procedimenti di approvazione di opere ferroviarie ... “.

17 – Il Genio civile Valdarno centrale richiama la propria richiesta di integrazioni, formulata nell'ambito dell'istruttoria al deposito delle indagini geologiche previsto dal DPGR 5/r/2020.

18 – Con riferimento al giacimento “Corneto-Pitornecca” individuato dal Piano regionale cave, si prende atto del non recepimento nel PS (elaborato 1 – Relazione generale cap. 4.3).

19 – Con riferimento all’individuazione di maggior dettaglio rispetto al PIT delle aree di vincolo paesaggistico tutelate per legge (aree boscate di cui all’art 142 co. 1 e aree di cui all’art. 142 co. 2 del Dlgs 42/2004), si segnala la disponibilità ad un tavolo tecnico di confronto istruttorio che coinvolga anche i competenti organi ministeriali.

Recepimento del contributo nel PS.

1 – Di seguito al testo dell’art. 27.2 co. 7 della Disciplina di Piano si aggiunge: *“Tale redistribuzione potrà avvenire tra parti esterne al territorio urbanizzato e nella misura massima del 50% di quanto già previsto nella UTOE che vedrà aumentare il proprio dimensionamento.”*

2 - Di seguito al testo dell’art. 27.2 co. 3 della Disciplina di Piano si aggiunge: *“La quantificazione delle previsioni oggetto di copianificazione riportata nelle tabelle di dimensionamento del PS ha valore indicativo del consumo di suolo e le superfici indicate saranno soggette ad approfondimento e verifica di sostenibilità in sede di formazione del PO.”*

3 - Di seguito al testo dell’art. 28.7 co. 2 della Disciplina di Piano che riguarda la previsione Ap1 si aggiunge: *“Rilievi della Conferenza: La previsione è condizionata alla realizzazione della nuova rete infrastrutturale e di corridoi ecologici in direzione nord-sud.”*

4 – Le prescrizioni della Conferenza di copianificazione per la previsione Ap2 sono già riportate nella Disciplina di piano (art. 28.7 co. 2) e potranno essere meglio specificate in sede di eventuale futura ulteriore Conferenza relativa alle previsioni di PO.

5 – Il Parco di Scornio rientra attualmente, per la porzione di proprietà pubblica che svolge già la funzione di parco urbano, a pieno titolo tra le aree da comprendere nel territorio urbanizzato di cui all’art. 4 co. 3 della l.r. 65/2014. La strategia del PS ha come obiettivo principale quello di ricostituire il parco nella sua unitarietà storica; tale obiettivo indica di condurre anche la parte di proprietà privata alla fruizione in qualità di parco urbano, conseguentemente rendendo anch’essa parte del territorio urbanizzato. Il margine urbano potrà essere chiaramente definito in quest’ottica e risulta essenziale avere una disciplina univoca per l’intero parco e non invece differenziata tra parti comprese nel TU e altre parti nel territorio rurale.

6 - Nell’art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, di seguito ai testi relativi alle azioni R6 e R7, si aggiunge: *“si richiama l’indirizzo IN.5 dell’art. 12.2 co. 4”*. Le aree interessate dalle azioni di riqualificazione del margine degli insediamenti (R6 e R7) sono già individuate come polarità del sistema verde (VVA- *dotazioni di verde e verde attrezzato*) nell’elaborato S.02.3 – *La doppia cerchia dei parchi* e tale individuazione è già richiamata nel suddetto art. 28.3.

7 - Nell’art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, di seguito al testo relativo all’azione R8, si aggiunge: *“, prevedendo inoltre un’adeguata fascia di mitigazione tra la nuova viabilità e le abitazioni;”*. Il legame tra la riqualificazione del margine dell’insediamento e la realizzazione della nuova infrastruttura viaria è già specificato nel succitato articolo.

8 - Nell’art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, nel testo relativo all’azione R9, dopo la parola *“... sportivi ...”* si aggiunge: *“, dai volumi contenuti e commisurati all’utilizzo sportivo,”*. L’area interessata dall’azioni di riqualificazione del margine degli insediamenti è già individuata come polarità del sistema verde (PPS – *potenziamento di parchi e parchi sportivi*) nell’elaborato S.02.3 – *La doppia cerchia dei parchi* e tale individuazione è già richiamata nel suddetto articolo.

9 - Nell’art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, di seguito al testo relativo all’azione R11, si aggiunge: *“.Stante il riconosciuto valore patrimoniale del contesto, dato dalla rilevanza paesaggistica del sito e dalla*

presenza di immobili di significativo interesse storico ed architettonico, per la successiva pianificazione di livello urbanistico, si individuano le seguenti specifiche:

- oltre al complesso della villa di Montesecco, censire ed individuare tra il patrimonio del costruito presente nell'ambito di riqualificazione, eventuali ed ulteriori fabbricati o manufatti che abbiano interesse storico, quindi prevederne il recupero e la valorizzazione estesa anche ai connessi spazi aperti di pertinenza;
- la definizione del parco con il suo areale e le sue funzioni, si dovrà integrare percettivamente e paesaggisticamente con gli spazi aperti attinenti le parti costruite, siano esse di permanenza storica che afferenti le strutture aggiunte che andranno ad attrezzare il parco, limitando barriere visive e frammentazioni;
- anche per la definizione del centro ippico e degli spazi a parcheggio del parco, gli areali dovranno essere percettivamente e paesaggisticamente integrati con tutte le altre componenti del parco e con i circostanti ambiti periurbani definiti dal PS, rispetto ai quali andrà valorizzato il continuum tra gli spazi aperti del parco e gli spazi contigui agricoli;
- limitare all'essenziale la artificializzazione dei suoli e comunque prediligere soluzioni tecniche e materiche che garantiscono la permeabilità e la facile integrazione con le sistemazioni a verde del parco;
- per la realizzazione delle nuove strutture, adottare tipologie costruttive e materiche di facile contestualizzazione paesaggistica e di qualità architettonica, siano essere riferibili alla tradizione o all'architettura contemporanea."

10 – Le aree libere comprese all'interno di alcuni dei nuclei rurali sono sempre state individuate, secondo il criterio definito all'art. 9.2.4 co.4 l.a) della Disciplina di piano, in quanto partecipanti " ... alla definizione ed alla lettura del nucleo, quale attinenza inedita che rilega le masse costruite qualificando il tipo insediativo ed il peculiare principio fondativo. ". Al comma 7 dello stesso articolo, tra i punti che descrivono l'indirizzo IN1, la Disciplina di piano prevede di " classificare e disciplinare gli spazi inediti, tutelando i valori ambientali e le funzioni ecologiche, gli assetti paesaggistici e percettivi e le sistemazioni agrarie tradizionali e di valore storico;"

11 – E' possibile produrre un elaborato di sovrapposizione di informazioni già contenute nel PS, finalizzato alla verifica di conformazione del PS ai disposti del PIT-PPR, in funzione dello svolgimento della conferenza paesaggistica. Un tale elaborato potrà, in funzione delle esigenze di rappresentazione grafica, mostrare le intersezioni tra elementi riferiti a: beni paesaggistici (già nell'elaborato ST.02.1); beni culturali (già nell'elaborato ST.02.1); territorio urbanizzato e insediamenti (già nell'elaborato S.01 e in altri); componenti di valore paesaggistico-percettivo (già nell'elaborato ST.01); sistema insediativo di matrice storica (già nell'elaborato ST.01); trasformazioni esterne al territorio urbanizzato e poli della riqualificazione (già nell'elaborato S.02.1).

I disposti dell'allegato 8b del PIT-PPR sono naturalmente da intendersi comunque operanti.

12 – Si richiama la validità degli indirizzi già adottati e, nell'art. 13.2.3 co. 4 della Disciplina di Piano, di seguito al testo, si aggiunge: " IN. 5 – favorire la sostituzione delle attività in essere in relazione alla loro compatibilità con quelle agricole prevalenti nel contesto e all'incidenza delle quantità di costruito necessarie all'uso esistente in rapporto alle superfici scoperte occupate per funzioni non agricole."

13 – Si concorda con la specificazione.

14-15-16 – Si prende atto *in toto* di segnalazioni e raccomandazioni. Si prende inoltre atto della richiesta per quanto finalizzata allo snellimento procedurale e si rimanda al PO, pertinente per contenuti, la definizione delle aree da sottoporre a piano attuativo.

17 – Integrazioni e modifiche da sottoporre all'istruttoria dei competenti uffici del Genio Civile Valdarno Centrale sono svolte nell'ambito del procedimento di cui alla DPGR 5/r/2020.

18 – Si prende atto della corretta comunicazione intercorsa.

19 – Si segnala la disponibilità, anche da parte degli uffici comunali, alle interlocuzioni istruttorie finalizzate alla migliore rappresentazione dei vincoli che troverà compimento con la conferenza paesaggistica.

Contributo della Provincia di Pistoia.

Preso atto delle condivise premesse contenute nel contributo pervenuto, ai sensi dell'art. 53 della l.r. 65/2014, dagli uffici della Provincia di Pistoia, di seguito si riporta, per punti ed estratti dal testo, una sintesi degli argomenti trattati e si esplicitano le modalità di recepimento.

Sintesi del contributo.

1 - Nella Relazione Generale, nel Paragrafo 4.2 "Il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Pistoia" sono da integrare gli estremi di approvazione della Variante generale di adeguamento e aggiornamento del PTC, che è stata approvata con D.C.P. n. 40 del 28.07.2020 e integrata con D.C.P. n. 50 del 30.09.2020.

2 - Le Tavole S.01 di Quadro Progettuale, individuano nel Territorio Rurale i nuclei rurali, gli aggregati rurali, le aree per funzioni non agricole e gli ambiti periurbani. Si rileva che in tale tavole non sono presenti gli "ambiti di pertinenza paesaggistica". Per completezza e chiarezza si ritiene opportuno inserirle anche in questi elaborati.

3 - Elaborati grafici: Nelle Tavole QC.04.1 e QC.04.2 le rispettive legende relative ai settori di sosta ZTL non corrispondono alla colorazione degli areali individuati, a causa della diversa trasparenza. Per una lettura più immediata della tavola si suggerisce di usare la stessa trasparenza.

4 - Si chiede di inserire un immobile di proprietà dell'Amministrazione provinciale, un ex distributore di benzina posto in Loc. Sperone in Via Fiorentina snc (SR 66) in prossimità della rotonda con la Via Tangenziale Est, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. Tale immobile è contiguo al sistema insediativo ed è dotato dei pubblici servizi.

5 - Si riscontra che non è presente un'analisi di conformità dettagliata del PS al PTC, in quanto la Relazione Generale nel paragrafo 4.2 tratta in modo generico i contenuti del PTC, senza entrare nei dettagli e verificare dove il PS attua le indicazioni e le strategie del PTC. Si chiede di integrare in tal senso la documentazione di piano.

6 - Le Tavole QC.08 individuano il Sistema della mobilità sovracomunale. Nella Relazione Generale si afferma che la Tav. QC.08 ripercorre una ricognizione e una verifica della classificazione amministrativa della viabilità e delle competenze dei vari enti. Si osserva quanto segue:

- la SP47bis è individuata di interesse regionale, ma è di competenza provinciale;
- Via del Casello è di competenza provinciale e di proprietà di Autostrade per l'Italia.

7 - La Disciplina di Piano del PS all'art. 17 c. 3 afferma che "il PS recepisce gli indirizzi, i criteri e i parametri dei quali al Titolo 3.4 "Il territorio Rurale" del PTCP". Tuttavia si rileva che negli elaborati del PS manca il riferimento alla normativa sul Territorio Rurale ai sensi del Titolo 3.4 della Disciplina di Piano del PTC.

Si fa presente infatti che, ai sensi dell'art. 90, comma 6, della LR 65/2014 e del DPGR del 25/08/2006 n. 63/R, spetta alla Provincia l'individuazione di criteri e parametri per gli interventi di nuova edificazione mediante programma aziendale (art. 73 comma 2 e 4 LR 65/2014) e che la Provincia esprime il parere di conformità al PTC sul Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo (art. 74 comma 4 LR 65/2014). E' quindi necessario inserire nella Disciplina di Piano del PS tali riferimenti normativi.

8 - Si rileva che nel PS adottato non sono state recepite le Aree a vocazione vivaistica, individuate e disciplinate dal PTC in attuazione della LR 41/2012 e del Regolamento di attuazione n. 25/R del 13/05/2014.

Ai fini dell'individuazione delle Aree a vocazione vivaistica la LR 41/2012 stabilisce all'art. 4 comma 2 che entro 120 giorni dagli adempimenti di competenza della Provincia, i comuni adeguano i quadri conoscitivi dei Piani Strutturali e dei Regolamenti Urbanistici, senza necessità di variante. Si fa presente inoltre che ai sensi del sopra citato articolo, trascorsi inutilmente detto termine, la disciplina relativa alle Aree vocate si applica nelle aree individuate dal PTC.

Per gli adempimenti specifici dei comuni in materia si richiama in particolare l'art. 72 comma 3 della Disciplina del PTC: *"per le Aree vocate che ricadono in aree soggette a specifica tutela dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, come individuate nella Tav. 17c, i Comuni sono tenuti alla verifica puntuale della presenza dell'attività vivaistica da almeno dieci anni, al fine di escluderle dall'applicazione della presente disciplina sulle aree vocate. I Comuni sono inoltre tenuti a riconoscere ed escludere dall'applicazione della disciplina delle aree vocate individuata dal presente P.T.C., gli ambiti di particolare valore paesaggistico, o comunque caratterizzati da rilevante tessitura agraria tradizionale."* Tale adempimento, trattandosi di territorio rurale e vista la rilevanza nel territorio del Comune di Pistoia, non può essere demandato al solo Piano Operativo. E' quindi necessario individuare la perimetrazione delle Aree a vocazione vivaistica negli elaborati grafici del PS, inserendo nella Disciplina di Piano la relativa normativa, anche demandandola alla Disciplina di Piano del PTC.

9 - La Disciplina di Piano del PS all'art. 17 comma 7 rimanda al PO la disciplina delle trasformazioni ammissibili nel territorio rurale, in conformità allo Statuto del territorio e degli indirizzi del PTC relativi ai Sistemi Territoriali presenti nel territorio del Comune di Pistoia. Si rileva che tali indirizzi sono stati riportati nell'articolo, senza essere declinati a scala comunale. Si chiede di modificare la normativa in tal senso.

10 - In riferimento all'Art. 28.2 della Disciplina del PS relativo a "La città produttiva e dei servizi", si richiamano in quanto pertinenti le direttive previste dall'Art. 101, c. 7, della Disciplina di piano del PTC, ed in particolare:

"a) Gli atti di governo del territorio comunali prevedono una disciplina volta alla riorganizzazione localizzativa e funzionale degli insediamenti produttivi inseriti nel territorio rurale ed alla riqualificazione ambientale e urbanistica di impianti produttivi situati in aree paesaggisticamente sensibili, trasformandoli, ove possibile, in "Aree Produttive paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate".

b) Sono da privilegiare le localizzazioni di nuovi insediamenti produttivi collegati funzionalmente alla ricerca, all'innovazione tecnologica dei processi produttivi e la possibilità di scambio di tecnologie con altre aziende.

c) La realizzazione di nuovi insediamenti produttivi deve consentire la riutilizzabilità delle aree e la riconversione industriale, perseguire il risparmio delle risorse idriche ed energetiche e l'utilizzo di energie rinnovabili, con particolare riferimento a quelle originate localmente, secondo le disposizioni inerenti la sostenibilità dello sviluppo del territorio del Titolo 3.6. della presente disciplina.

d) Per le attività produttive occorre perseguire la riduzione della produzione di rifiuti ed il miglioramento della gestione degli stessi, agevolando il recupero ed il riciclaggio interno dei materiali, compresi gli imballaggi, dotando gli insediamenti di strutture per un'efficiente raccolta differenziata.

f) Gli atti di governo del territorio dovranno indicare per gli insediamenti produttivi soluzioni progettuali di qualità architettonica e tipologica, che prevedano un corretto inserimento urbanistico e paesaggistico mediante:

- l'inserimento di arredi urbani e vegetazionali, con specie possibilmente locali e con basso o nullo contenuto allergenico;

- la previsione di adeguate infrastrutture per adeguare la viabilità e le aree di sosta alla movimentazione del trasporto merci, l'organizzazione degli accessi alle singole aree ed ai comparti allo scopo di fluidificare la maglia viaria di servizio agli insediamenti stessi".

Si chiede pertanto di implementare gli indirizzi per il PO tenendo conto delle direttive del suddetto articolo della Disciplina di piano del PTC.

11 - La Disciplina di piano del PS all'art. 28.7 elenca le previsioni esterne al territorio urbanizzato oggetto di Conferenza di Copianificazione. Per la previsione "Pr – Centro di ricerca vivaismo (GEA)" viene riportato il dimensionamento proposto alla Conferenza, senza specificare che tale dimensionamento è di massima, e che dovrà essere rivalutato e verificato in sede di redazione del Piano Operativo, come richiesto dal verbale della Conferenza del 08/06/2024. Si chiede quindi di modificare l'articolo in tal senso.

12 - Il PTC prevede nel Titolo 3.6 della Disciplina di piano un'articolata normativa sulla sostenibilità dello sviluppo del territorio, con specifici indirizzi e direttive, in particolare all'art. 88. Si osserva che la Disciplina del PS non contiene una specifica normativa. Si chiede il recepimento di quanto sopra nella Disciplina di piano del PS.

13 - Nelle tavole ST.07 che individuano i Sistemi Territoriali declinati dal PTC è stato sovrapposto il perimetro del territorio urbanizzato ai vari Sistemi territoriali. Si rileva che non è stato individuato il Sistema territoriale urbano, che coinciderà con l'areale del territorio urbanizzato, portando ad una errata lettura delle tavole. Si chiede quindi di modificare tali elaborati individuando il Sistema territoriale urbano.

14 - La previsione infrastrutturale S1-V1 è stata oggetto di Conferenza di Copianificazione nelle sedute del 08/06/2023 e 05/12/2023 e di apposito Tavolo Tecnico tra Regione, Provincia e Comune in data 06/10/2023, al fine di risolvere le criticità in modo condiviso su detta viabilità.

In riferimento a questo collegamento infrastrutturale come è noto la Provincia di Pistoia con Decreto del Presidente n. 88 del 30/05/2023 ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica della Variante di collegamento denominata Montalese, tra la Via Umberto Mariotti nel Comune di Pistoia e la SP05 nel Comune di Montale.

Il PS del Comune di Pistoia nella Tavola S02.1 "Quadro progettuale. Gli indirizzi strategici progettuali" e nella Tavola S.02.2 di "Quadro Progettuale. La Mobilità" individua il tracciato della Variante Montalese in parte come "nuovi tracciati viari" ed in parte come "tratti di viabilità da adeguare", oltre che come percorso ciclabile e ciclopedonale di progetto.

Si osserva che nell'ambito della Conferenza di Copianificazione e del Tavolo Tecnico è stato stabilito che *"il collegamento infrastrutturale S. Agostino - Montale" nel Piano Strutturale del Comune di Pistoia sarà indicato "come strategia del piano, quindi con una rappresentazione di tipo indicativo, mentre la definizione del tracciato conformativo sarà rimandata alla fase di Piano Operativo"*.

Si chiede pertanto di modificare le Tavole S.02.1 e S.02.2 distinguendo il tracciato della previsione infrastrutturale S1-V1 dagli altri tracciati di progetto, identificandolo in modo indicativo, ed in legenda come "nuovo tracciato viario da definire nel P.O.", in conformità agli esiti della Conferenza di Copianificazione.

Recepimento del contributo nel PS.

1 - Al paragrafo 4.2 della Relazione generale, nel primo periodo, dopo il testo "28.07.2020" si introduce il testo "e integrata con D.C.P. n. 50 del 30.09.2020".

2 - Gli *ambiti di pertinenza paesaggistica* sono già rappresentati nell'elaborato ST.01 – *Patrimonio territoriale* unitamente ai nuclei rurali ed ai tessuti storici. Potrà essere prodotto un ulteriore elaborato, mirato alla lettura unitaria dei temi di specifica rilevanza paesaggistica già contemplati dal PS, con l'intento di rendere maggiormente esplicito il lavoro volto alla conformazione al PIT-PPR.

3 - Si correggono gli errori materiali presenti nelle legende degli elaborati QC.04.1 e QC.04.2 per uniformare le colorazioni (con uguali trasparenze) rispetto a quelle contenute nelle cartografie.

4 - Per continuità insediativa con il territorio urbanizzato individuato sulle aree adiacenti a quella segnalata, e rientrando questa nei criteri di cui all'art. 3 della l.r. 65/2014, si estendono su di essa - nell'elaborato ST.05.2 - il morfotipo delle urbanizzazioni contemporanee TR8 ed il perimetro del territorio urbanizzato, rappresentando poi quest'ultimo in ogni elaborato pertinente.

5 - Sia nella Relazione generale che negli elaborati di Quadro Conoscitivo e Quadro Progettuale, ove di volta in volta pertinenti, sono già recepiti e approfonditi i contenuti del PTCP. Si segnalano almeno: Sistemi Territoriali, mobilità dolce, sistema ecomuseale, territorio rurale ...

6 - Si premette che l'elaborato QC.8 *Sistema della mobilità sovracomunale* ha l'intento di evidenziare il sistema della mobilità particolarmente rilevante ai fini delle connessioni del territorio pistoiese con altri territori. La dizione "di interesse ..." può avere solo significato indicativo del livello di rilevanza dell'infrastruttura cui è assegnata, poiché non compete agli strumenti urbanistici, né rileva ai fini della descrizione conoscitiva del territorio, l'individuazione dell'Ente competente alla gestione dell'infrastruttura.

Il riferimento usato per l'indicazione "di interesse ..." è stato in questo senso, come specificato nel paragrafo 2.8 della Relazione generale, quanto già indicato nel Piano Regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM).

Ad ogni modo, poiché ritenuto fuorviante, al paragrafo 2.8 (pag. 13) della Relazione generale si elimina il testo “e delle competenze dei vari enti”.

Si modifica inoltre l’elaborato QC.08 eliminando l’indicazione “di interesse regionale” per la SP47bis, per errore materiale indicata diversamente da quanto contenuto nel PRIIM. In conseguenza verranno riportate le modifiche in ogni elaborato pertinente.

7 – Essendo la Disciplina di piano del PTCP operante, così come certamente anche i disposti normativi della l.r. 65/2014, non si è ritenuto di riportarne contenuti o riferimenti nella Disciplina di piano del PS, se non quelli strettamente pertinenti al tema di volta in volta disciplinato nello strumento. La disciplina cui si fa riferimento, delle nuove edificazioni e, più in generale, quella relativa ai PAPMAA per quanto di competenza provinciale, sarà pertinente nell’ambito della gestione delle trasformazioni edilizie nel territorio rurale di competenza del PO.

8 – Si concorda sul fatto che la Disciplina di piano del PTCP relativa alle *Aree a vocazione vivaistica* sia già operante, in maniera analoga a quanto già trattato nel precedente punto “7”.

Inoltre si ritiene che gli adempimenti che il PTCP demanda ai Comuni, attengano alla disciplina d’uso dei suoli - a carattere conformativo della proprietà – tipica dei contenuti del PO ai sensi dell’art. 95 della l.r. 65/2014 e non invece di quelli del PS.

9 – Si modifica il testo dell’art. 17 co 7 dell’elaborato P.1 *Disciplina di piano* inserendo riferimenti a quanto già contenuto in altre parti del PS, nell’ottica di una maggior comprensione della declinazione degli indirizzi di PTCP, che comunque potranno trovare ulteriore approfondimento applicativo solo con il PO. In particolare si richiamano le tematiche declinate negli elaborati S.02.2 e ST.01 oltre alle specifiche indicazioni: sulla ZSC *Tre Limentre Reno* e sulle aree protette dei territori contermini, sugli ambiti di pertinenza paesaggistica, sulle individuazioni dei nuclei e degli aggregati rurali, sui corsi d’acqua.

10 – Si ritiene che quanto contenuto nella Disciplina di piano del PS, in particolare agli artt. 28.2 e 29, comprenda e sia già coerente con i contenuti citati, per quanto proprio e pertinente alla scala del PS.

11 - Di seguito al testo dell’art. 27.2 co. 3 della Disciplina di Piano si aggiunge: “*La quantificazione delle previsioni oggetto di copianificazione riportata nelle tabelle di dimensionamento del PS ha valore indicativo del consumo di suolo e le superfici indicate saranno soggette ad approfondimento e verifica di sostenibilità in sede di formazione del PO.*”

12 – L’art. 29 della Disciplina di Piano del PS contiene le disposizioni sulla qualità degli insediamenti. Inoltre, relativamente al tema della sostenibilità dello sviluppo territoriale e per le singole categorie di risorse ambientali: le “misure ed indirizzi” sono definiti al paragrafo G.1.6 del Rapporto ambientale (QV.01); gli “obiettivi di sostenibilità” del PS, da perseguire anche nel PO, sono individuati all’art. 30 della Disciplina di piano.

13 – Nell’elaborato ST.07 *Sistemi territoriali* si correggono le rappresentazioni degli areali, per come dettagliati secondo le specificità e caratteristiche del territorio comunale, escludendo le aree dei sistemi insediativi dagli altri Sistemi.

14 – Si ritiene che, avendo tutti i tracciati oggetto di Conferenza di copianificazione valore indicativo e non conformativo dei suoli, la previsione del tratto S1-V1 non necessiti di specificazioni rispetto alle altre, appunto di natura analoga.

Contributo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (SABAP).

Il contributo pervenuto dagli uffici di SABAP è formulato nell'ambito del procedimento di conformazione del PS al PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale, con particolare riferimento allo svolgimento della conferenza paesaggistica, ovvero ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6 dell' "Accordo ai sensi dell'art. 31 comma 1 della L.R.65/2014, ed ai sensi dell'art. 21 c.3 della Disciplina del PIT con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR)".

Di seguito si riporta, per punti ed estratti dal testo, una sintesi degli argomenti trattati e si esplicitano le modalità di recepimento.

Sintesi del contributo.

1 – RELAZIONE GENERALE - Nella Relazione generale del PS si richiama esclusivamente quanto riportato sull'attività vivaistica (approfondimenti in ST.01-Patrimonio territoriale) e si ritiene necessaria sul tema la conduzione di specifici approfondimenti nell'ambito della definizione della Disciplina di Piano nelle sue diverse articolazioni (strategie della riqualificazione degli ambiti periurbani, della ricostituzione dei margini urbani, ecc.).

2 – QUADRO CONOSCITIVO - L'individuazione dei beni culturali e paesaggistici, coinvolgendo procedimenti di competenza di altri enti, dovrebbe far parte del "Quadro conoscitivo", qualora si volesse mantenere nel "Quadro progettuale", il "Quadro conoscitivo" dovrà contenere, oltre ad una descrizione dei criteri e degli indicatori utilizzati per l'identificazione, il riferimento puntuale ai documenti del piano che ne riportano la schedatura.

3 – QUADRO PROGETTUALE

a) Nell'elaborato P.2 (Relazione di conformazione con il PIT/PPR) si riporta il riferimento alla conformazione del PS al PTCP di Pistoia. Si evidenzia che il PTCP di Pistoia non è stato conformato al PIT/PPR.

b) Per quanto riguarda gli allegati A, B e C dell'elaborato P.2 in cui viene proposta la rettifica delle aree ex art. 142 c.1 lettera c) e g) del D.Lgs. 42/2014, viene fornita la disponibilità ai tavoli tecnici che gli organi della R.T. vorranno convocare.

c) In merito alle aree coinvolte nel tempo da processi di forestazione e rinaturalizzazione nel corso degli anni sottoposte ad autorizzazione paesaggistica, si chiede il riscontro con gli elaborati prodotti.

d) Per quanto riguarda l' "Atlante beni culturali" (Allegato P.2.D) si ricorda che le perimetrazioni non sono esaustive, che l' "effettiva perimetrazione del bene" è quella che risulta dai competenti Uffici del Ministero e si suggerisce di chiarire la cosa. Si riscontrano che in alcune schede contengono informazioni difformi rispetto ai decreti di vincolo.

e) Per quanto riguarda il "Regesto beni culturali" (Allegato P.2.E) si esprime apprezzamento per lo sforzo di riportare anche i "Beni culturali con vincolo *ope legis*" ma si chiede di chiarire che le informazioni non possono dirsi esaustive. Si chiedono le ragioni della differenza fra "Beni culturali con provvedimento di tutela in stato di verifica da accertare presso SABAP" e quelli con "procedimento di verifica d'interesse in corso" (vedi anche ST.02.2).

4 – STATUTO DEL TERRITORIO

a) Si evidenzia che il PIT/PPR prevede che gli strumenti di pianificazione riconoscano, ai sensi dell'art. 4 dell'elaborato 8B, le aree di pertinenza paesaggistica sia dei *beni culturali immobili* sia dei *centri e nuclei storici*, ai sensi dell'art. 10 della Disciplina di Piano. Gli art. 66 e 67 della L.r. 65/2014 prevedono che nel territorio rurale si debbano riconoscere gli *ambiti di pertinenza dei centri e dei nuclei storici*, intese come aree ad elevato valore paesaggistico e degli *ambiti periurbani*, il tutto riscontrabile nei documenti prodotti. Si chiede di chiarire (ed eventualmente di uniformare la nomenclatura) se per i *centri e nuclei storici* debbano essere ricompresi, in territorio urbano, oltre che il c.s. di Pistoia (art. 9.2.3 della Disciplina), anche i "tessuti

storici” (ST.01) e i “tessuti urbani di antica formazione” (art. 13.1 e ST.05.1) e, in territorio rurale, i “nuclei e aggregati rurali” (art. 9.2.4, ST.01 e ST.05.1) e i “tessuti storici nel territorio rurale”. Si riscontra che il PS non riconosce i “centri e nuclei storici” e neppure le pertinenze paesaggistiche dei centri e nuclei storici (non assimilabili alle pertinenze storiche degli edifici).

b) Per quanto riguarda la struttura percettiva e paesaggistica (ST.01 - Patrimonio territoriale), comprendente gli elementi e i percorsi qualificanti e di maggiore interesse paesaggistico-percettivo, i varchi visuali, i punti panoramici, i coni visivi e gli ambiti di pertinenza paesaggistica, si suggerisce di sovrapporre queste informazioni ai vincoli paesaggistici così da fornire il dovuto approfondimento alle indicazioni contenute nelle schede di vincolo e nella disciplina dei beni paesaggistici. Si auspica infatti che un elaborato così predisposto possa diventare uno strumento di supporto alle valutazioni da farsi nell’ambito dei procedimenti ex art. 146 del *Codice*.

c) Per quanto riguarda l’elaborato ST.02.1 (Beni paesaggistici e siti natura 2000), si chiede di chiarire se sul territorio comunale siano presenti usi civici ex art. 142 co. 1 let. h) del *Codice*, non riconosciuti nell’elaborato ma richiamati in altri documenti del PS (QV.01 – Rapporto ambientale di VAS).

d) Per i vincoli paesaggistici con procedimento non concluso censiti nell’Elaborato 2B del PIT/PPR, viene fornita la disponibilità a partecipare ai tavoli tecnici che gli organi competenti della Regione Toscana vorranno convocare.

e) Si chiede inoltre che l’elaborato ST.02.1 sia la base su cui rappresentare le informazioni riconosciute in ST.05.1 (Invariante III – sistema insediativo e struttura di matrice storica) e ST.05.2 (Invariante III – territorio urbanizzato, insediamenti e morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee).

f) L’elaborato ST.02.2 (Beni culturali e carta archeologica) riporta i beni culturali di cui alla Parte II del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., quelli con provvedimento di tutela diretta, indiretta, ‘in stato di verifica da accertare presso SABAP’, i beni vincolati per legge e quelli ‘con procedimento di verifica di interesse in corso art. 12 del D.Lgs 42/2004’. Si suggerisce di convogliare tutti i beni con VIC in corso in una unica voce di legenda.

g) Si rileva che l’elaborato ST.02.2 (Beni culturali e carta archeologica) contiene anche i beni di cui all’art. 10 co. 4 let. g) del *Codice*, ma che questi non sembrerebbero graficizzati in corrispondenza del territorio urbanizzato delle frazioni presenti sul territorio. Si chiede inoltre di chiarire che per i beni vincolati per legge le informazioni non si possono ritenere esaustive ma rappresentative dello stato dei manufatti all’anno 2024. Per quanto riguarda, invece, le informazioni legate a ‘singolarità di piazze e strade’ si chiede di chiarire le ragioni che hanno spinto ad inserirle nell’elaborato, in quanto non sembrerebbero pertinenti, e di valutare la possibilità di spostare in altre tavole (ad esempio ST.01) quanto rilevato.

h) Relativamente al perimetro dei ‘nuclei e degli aggregati rurali’, rappresentato negli elaborati ST.05.1, si chiede di chiarire i criteri seguiti per detta rappresentazione che in alcuni casi sembra ricomprende anche aree non edificate. In particolare si chiede di verificare detto perimetro a: Orsigna, Spedaletto, Casa Marconi, Prunetta, Le Grazie, Castagno, Baggio, Villa di Baggio, Iano, Monte, Villa di Sopra, La Cugna, Lizzanello, Villa di Saturnana, Cignano, Campigloi, Bussotto, Sarripoli, Maestripieri, Germinaia, Le Pozze, Ponzano, Santomoro, Castagno di Pieve a Celle, Chiesina Montalese, Badia a Pacciana, Castel del Vescovo, Ramini, Piuvica.

Si chiede che la Disciplina di Piano espliciti la necessità del rispetto di quanto disposto nell’Allegato 8B del PIT-PPR e nelle specifiche schede di vincolo, integrando quanto già riportato all’art. 9.4 con specifici riferimenti alla tutela paesaggistica e con rimandi al PO per più dettagliate declinazioni. Non appare sufficiente, infatti, quanto si trova all’articolo 18 co. 4 che si riferisce a tutti i beni paesaggistici tutelati dal *Codice*.

i) Per quanto riguarda il perimetro del territorio urbanizzato (TU), come descritto all’art. 15 della Disciplina di Piano (P.1) e rappresentato negli elaborati del PS (ST.05.2), non sembrerebbe conforme a quanto previsto dall’art. 4 co. 3 della L.R. 65/2014, infatti in alcuni casi esso sembra includere zone di territorio rurale poste

ai margini dell'edificato che non trovano corrispondenza né in previsioni del RU in stato di attuazione (QC.03) né nelle intenzioni progettuali del PS, ossia in contesti che rientrano nelle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, oppure in quant'altro compreso nel comma 4, dell'art. 4 sopra citato (S.01 e S.02). Si chiede di chiarire i criteri seguiti e di verificare il perimetro del TU, in particolare in corrispondenza delle zone che si collocano in aree tutelate ai sensi della Parte III del *Codice*.

A titolo esemplificativo si richiamano:

- Montesecco, interessata dal vincolo ex art. 136 co. 1 let. d) del D.Lgs 42/2004 (GU 224/2005), specialmente in corrispondenza dell'area in cui si individua un ambito di riqualificazione del margine urbano che non sembra specificamente dettagliato né all'art. 28.3 della Disciplina di Piano, né nelle azioni di riqualificazione R1-R14 contemplate al comma 10 dello stesso articolo e neppure negli elaborati grafici correlati, in particolare S.02.3;

- Case Nuove di Masiano, in parte tutelata ai sensi dell'art. 142 co. 1 let. b) del *Codice*, dove non è chiara la ragione dell'ampio perimetro assegnato al morfotipo TPS1 in aree non edificate che il quadro conoscitivo (QC.03) indica solo in parte come 'interventi produttivi non realizzati', nemmeno in relazione alla previsione di un nuovo tracciato viario (S.02.2);

- Parco dello Scornio, interessata dal vincolo ex art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs 42/2004 (GU 46/1966), non sembra che la perimetrazione del TU come individuata intorno al Parco di Scornio fino all'Asilo Legno Rosso, tutelato ai sensi della Parte II del *Codice*, e l'azione di riqualificazione R2, prevista all'art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, sia definita in modo da garantire un adeguato sviluppo del territorio; si chiede di ridimensionare il perimetro del TU e di chiarire che si potrà prevedere il recupero del costruito, con l'eventuale modifica delle funzioni attuali, ma non la possibilità di nuovo edificato;

- area fra Barile-Spazzavento e Pontelungo, confinante con il perimetro del vincolo ex art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs 42/2004 (GU 274/1970), seguendo la viabilità carrabile piuttosto che quella ferroviaria, al fine di scongiurare la saldatura fra Barile-Spazzavento e Pontelungo visto che queste aree non sembrerebbero inserite in particolari strategie del PS;

- Le Piastre, adiacente ai vincoli ex art. 142 co. 1 lett. c) e g) del *Codice*, verificare il perimetro del TU lungo la strada Provinciale 21, di fronte al cimitero (l'area non edificata viene indicata come 'tessuto di matrice storica');

- Sammommè, adiacente al vincolo ex art. 142 co. 1 let. g) del *Codice*, verificare il perimetro del TU a nord della Pieve di San Matteo Apostolo, in particolare si chiede di seguire il limite del 'tessuto di matrice storica' e quello del parcheggio e della via di Sammommè, ridimensionando il TR7;

- Cireglio, adiacente al vincolo ex art. 142 co. 1 let. g) del *Codice*, verificare il perimetro del TU a nord della chiesa dei Santi Maria e Pancrazio, in particolare si chiede di seguire il limite del 'tessuto di matrice storica' e quello della viabilità di collegamento fra via Modenese e via del Sasso, ridimensionando il TR7;

- Pontenuovo, interessata da un vincolo ex art. 136 non concluso, l'ampia perimetrazione del TU sembra on descrivere lo stato reale (riqualificazione del margine urbano) ma appare piuttosto legata alla previsione di realizzare un nuovo tracciato viario (S.02.2); si chiede di valutare se non sia possibile assegnare all'attuale viabilità (via Bartolomeo Sestini) il ruolo assegnato al nuovo tracciato ed, eventualmente, di legare le previsioni di espansione edilizia alla effettiva realizzazione del nuovo asse stradale, integrando quanto previsto all'art. 28.1 co. 5 della Disciplina di Piano;

- Pistoia est (svincolo tangenziale Est/Sei Arcole/loc. San Giorgio), interessata da un vincolo ex art. 136 non concluso, si chiede di verificare che la perimetrazione del TU possa essere circoscritta all'area posta a nord della viabilità realizzata tra lo svincolo della tangenziale e quella del centro commerciale esistente, senza estendersi verso via della Scorciatoia (in S.02.1 non sembrano rappresentate ulteriori previsioni). L'azione di riqualificazione R9, che prevede la realizzazione di nuovi impianti sportivi, potrebbe essere concentrata nell'area già oggetto di 'progetti pubblici in corso di attuazione';

- area a sud di via dell'Amicizia, interessata da un vincolo ex art. 136 non concluso, si chiariscano le ragioni dell'inserimento di un'ampia zona non urbanizzata all'interno del perimetro del TU giustificabile solo marginalmente dalla previsione di una nuova viabilità (S.02.1 e R4) e si valuti la possibilità che la perimetrazione possa essere limitata a via del Fornacione.

Inoltre si segnala l'importante ruolo che potrebbero avere le ampie aree ancora non edificate, ricomprese fra Pontelungo e Ponte alle Tavole (Pistoia ovest), interessate da un vincolo ex art. 136 non concluso. Esse sono intese come aree da riqualificare (R5 e R6 oppure R7) con nuove attrezzature pubbliche e private di carattere scolastico e sportivo, in continuità con l'impianto sportivo di Pistoia ovest e da destinare al completamento del margine urbano, finalizzato prevalentemente all'inserimento di nuove funzioni. Queste aree sono adia-

centi alla cosiddetta ‘cerchia verde esterna’ e pertanto rivestono un ruolo molto importante dal punto di vista ecologico e di cuscinetto fra l’edificato e gli spazi verdi: si chiede che la Disciplina di Piano sia più stringente nella individuazione degli indirizzi di sviluppo per queste aree e nella individuazioni degli adempimenti che sono rimandati al PO.

Si chiede di chiarire i criteri seguiti e di verificare il perimetro del TU anche nelle seguenti località:

- Bottegone, specialmente in corrispondenza dell’area in cui si individua un ambito di riqualificazione del margine urbano che non sembra specificamente dettagliato né all’art. 28.3 della Disciplina di Piano né nelle azioni di riqualificazione R1-R14 contemplate al comma 10 dello stesso articolo e neppure sembra essere presente nell’elaborato S.02.3;
- Nespolo Chiazzano, dove, tra l’altro, non appare molto chiara la relazione fra l’ambito di riqualificazione del margine urbano indicato in S.01, le aree di trasformazione non realizzate (QC.03) ma non rappresentate in S.01, e quanto riportato al comma 10 dell’art. 28.2 della Disciplina di Piano (azione di riqualificazione R12) e in S.02.3;
- Capostrada, per l’importante ruolo che l’area assume nel perseguire l’obiettivo di costituire una cintura verde intorno a Pistoia, la cosiddetta ‘cerchia verde esterna’, la perimetrazione del TU e l’azione di riqualificazione R3, prevista all’art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, non sembrano adeguati. Il margine urbano sembra piuttosto definito dal viale Adua pertanto si chiede di verificare che sia effettivamente necessario completarlo e che questa sia l’area più adeguata per ricollocare nuove volumetrie derivanti da demolizioni.

5) STRATEGIE DEL TERRITORIO SOSTENIBILE

Nella tavola S.02.1 (Gli indirizzi strategici progettuali) il PS individua diverse previsioni di trasformazioni non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del TU (oggetto di conferenza di copianificazione ex art. 25 della LR 65/2014). Esse sono riconducibili a due categorie, insediamenti e infrastrutture, e sono ubicate in zone che si collocano in aree tutelate ai sensi della Parte III del *Codice*:

- Pr, centro di ricerca vivaismo GEA, in area tutelata ai sensi dell’art. 136 co. 1 let. d) del *Codice*;
- Ca, Campeggio di Giuliano (A4), in area tutelata ai sensi dell’art. 136 e 142, co. 1 lett. c) e g) del *Codice*;
- V4-V5-V6-V/, asse dei vivai estensione V7-V8 asse dei vivai ovest, in parte tutelata ai sensi dell’art. 142 co.1 let. b) del *Codice* (V6-V7) e ai sensi dell’art. 136 (tratto finale di V7-V8);
- P1-P2, variante Pontenuovo, in area tutelata ai sensi dell’art. 136 del *Codice* non completata;
- C1-C2, variante Candeglia, in area tutelata ai sensi dell’art. 136 del *Codice* non completata;
- A1-A2, variante via dell’Amicizia, in area tutelata ai sensi dell’art. 136 del *Codice* non completata.

Fuori delle aree con vincolo paesaggistico si collocano le seguenti previsioni che presentano alcune criticità:

- Ap1, completamento dell’area produttiva di S. Agostino, si colloca in un’area al limite con il TU con cui si potrebbe determinare una saldatura;
- Ap2, realizzazione di una nuova area produttiva in loc. Chiazzano (raccordo casello), si colloca in un’area non edificata, in cui il PS riconosce la presenza di un varco di valenza ecologica e potrebbe determinare la saldatura con il territorio urbanizzato di Nespolo-Chiazzano e Le Querci;
- Ap3, realizzazione di una nuova area produttiva Bottegone, si colloca in un’area al limite con il TU con cui si potrebbe determinare una saldatura.

Inoltre la tavola S.02.1 individua i poli strategici ed i nodi della riqualificazione:

- E1, ex ospedale del Ceppo, in area tutelata ai sensi dell’art. 136 co. 1 lett. c) e d) del *Codice* e con manufatti vincolati ex Parte II;
- E2, Ville Sbertoli, in area tutelata ai sensi dell’art. 136 co. 1 lett. c) e d) del *Codice* e con manufatti vincolati ex Parte II;
- E3, ex Breda estensione, con manufatti vincolati ex Parte II del *Codice*.

Considerato che alcune di queste trasformazioni (insediamenti, infrastrutture e poli strategici) sono previste in territorio tutelato ex Parte III del *Codice* e interessano manufatti tutelati per decreto del MiC oppure *ope legis*, si chiede che sia prodotto un elaborato in cui siano sovrapposte ai vincoli paesaggistici e siano indicati i manufatti tutelati ex Parte II. Inoltre si chiede che il PS chiarisca che per gli interventi che insistono in aree tutelate deve trovare applicazione quanto disposto dall’Allegato 8B del PIT-PPR e dalle specifiche schede di vincolo e che, per quanto riguarda i beni vincolati per decreto del MiC oppure *ope legis*, gli interventi sono subordinati alle disposizioni del *Codice*.

Infine, per quanto riguarda le trasformazioni Ap1 e Ap2 che sono strettamente collegate alla realizzazione di nuove infrastrutture, si chiede che il PS espliciti che le prime potranno attuarsi in subordine alle ultime.

6) ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si prende atto che il QC sia stato arricchito della componente archeologica in quanto risorsa di complessità ben superiore a quanto deducibile dai siti tutelati ai sensi della parte II del *Codice*. (Allegato – Regesto siti carta archeologica 2010 e ST.02.2 – Beni culturali e carta archeologica.)

Si ricorda che la stessa si limita a segnalare rinvenimenti risalenti fino al periodo tardo-antico, non comprendendo la realtà insediativa del territorio dall'alto medioevo in poi, fase di grande rilevanza in questo ambito territoriale, attraversato peraltro da importanti percorsi viari storici, e che i dati sono aggiornati solo fino al 2010 e non includono i rinvenimenti anche significativi degli ultimi 15 anni.

Visto il carattere meramente ricognitivo della carta e la continua evoluzione delle conoscenze, si chiede che venga specificato che gli elaborati in questione possano essere aggiornati senza che sia necessaria una variante di Piano.

Perché la conoscenza della realtà archeologica pistoiese sia utile nella gestione del territorio, si ricorda che la mera distribuzione puntuale dei siti archeologici dovrebbe essere integrata con la rappresentazione di areali con potenziale storico-archeologico di diversa gradazione, ai quali applicare Norme differenziate.

Pertanto si auspica che a questa prima fase di arricchimento del Quadro Conoscitivo con la componente archeologica faccia seguito un approfondimento, possibilmente in fase di redazione del Piano Operativo Comunale, che preveda sia l'aggiornamento dei dati (rinvenimenti successivi al 2010 e siti medievali), sia la definizione degli areali di diverso potenziale archeologico, approfondimento per realizzare il quale la Soprintendenza garantisce la propria collaborazione.

Recepimento del contributo nel PS.

1 – RELAZIONE GENERALE – La Relazione generale del PS ha carattere illustrativo del piano stesso, nella Disciplina di Piano invece, nelle sue diverse articolazioni (strategie della riqualificazione degli ambiti periurbani, della ricostituzione dei margini urbani, ecc.) si ritiene di aver approfondito i vari aspetti, che avranno la loro definizione applicativa nel PO.

2 – QUADRO CONOSCITIVO - L'individuazione dei beni culturali e paesaggistici, nel “Quadro progettuale”, è stata inserita poiché si è ritenuto essere il presupposto per tutte le attività normative e progettuali con riferimento agli stessi. Dei criteri seguiti si fa conto nell'elaborato P.2 – *Relazione di conformazione con il PIT-PPR*.

Si evidenzia inoltre che il quadro progettuale definito nel PS comprende anche lo Statuto del territorio ed è nello Statuto appunto che trovano collocazione il patrimonio territoriale e l'individuazione dei beni culturali e paesaggistici, secondo i disposti di cui all'art. 3 co. 4 della LR n.65/2014.

3 – QUADRO PROGETTUALE

a) Si prende atto della precisazione in merito alla mancata conformazione del PTCP al PIT-PPR.

b) Si segnala la disponibilità, anche da parte degli uffici comunali, alle interlocuzioni istruttorie finalizzate alla migliore rappresentazione dei vincoli che troverà compimento con la conferenza paesaggistica.

c) Si precisa che è stato già effettuato il riscontro in merito alle aree coinvolte nel tempo da processi di forestazione e rinaturalizzazione nel corso degli anni sottoposte ad autorizzazione paesaggistica e che gli elaborati del PS tengono conto di tale riscontro.

d) Si precisa che l'art. 19 c. 4 e 5 della Disciplina di Piano (P.1) dettano che “ *La rappresentazione e la perimetrazione cartografica dei beni culturali ha valore ricognitivo e non esaustivo,*” e “ *Comunque, in ogni caso di intervento su di un bene culturale, spetterà al proponente verificare e comprovare la sussistenza del vincolo e l'effettiva perimetrazione del medesimo, presso i competenti Uffici del Ministero*”. Si potrà procedere alla verifica degli eventuali errori di rappresentazione ogni qual volta questi vengano individuati.

e) I “ *Beni culturali con provvedimento di tutela in stato di verifica da accertare presso SABAP*” sono quelli con verifica richiesta da soggetti diversi dal Comune di Pistoia e risultante sulla banca dati ministeriale “vincoli in rete”, per i quali appunto il Comune non può conoscere l'esito. Quelli con “ *procedimento di verifica*

d'interesse in corso" (vedi anche ST.02.2) sono invece attivati dal Comune di Pistoia nei termini dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e non ancora conclusi.

Per maggior chiarezza, nella Disciplina di piano, all'art. 19 co 3 l. d), dopo la parola "procedimento" si inserisce il testo: "- attivato dal Comune di Pistoia - ". Si modificherà in conseguenza ogni altro elaborato pertinente.

4 – STATUTO DEL TERRITORIO

a) Gli ambiti di pertinenza paesaggistica - si vedano in particolare gli elaborati ST.01 e P.1 art. 9.3 comma 1 l. c) e comma 2 - sono stati individuati sia con riferimento ai *beni culturali immobili* (censiti tra le emergenze architettoniche con valore percettivo) che ai centri e nuclei storici (nuclei rurali e loro centri storici). Si segnala che, nel caso della realtà territoriale pistoiese, i nuclei rurali presentano in numerosi casi sia una "componente storica" che una più recente (legata al permanere nel tempo del presidio territoriale): si è potuto estendere l'ambito di pertinenza paesaggistica ad entrambe le componenti in ragione del fatto che il nucleo rurale nel suo complesso conserva una riconoscibile unitarietà.

b) E' possibile produrre un elaborato di sovrapposizione di informazioni già contenute nel PS, finalizzato alla verifica di conformazione del PS ai disposti del PIT-PPR, in funzione dello svolgimento della conferenza paesaggistica. Un tale elaborato potrà, in funzione delle esigenze di rappresentazione grafica, mostrare le intersezioni tra elementi riferiti a: beni paesaggistici (già nell'elaborato ST.02.1); beni culturali (già nell'elaborato ST.02.1); territorio urbanizzato e insediamenti (già nell'elaborato S.01 e in altri); componenti di valore paesaggistico-percettivo (già nell'elaborato ST.01); sistema insediativo di matrice storica (già nell'elaborato ST.01); trasformazioni esterne al territorio urbanizzato e poli della riqualificazione (già nell'elaborato S.02.1).

c) Si precisa che sul territorio comunale non sono presenti usi civici ex art. 142 co. 1 let. h) del *Codice*. Secondo l'allegato G del PIT-PPR è riscontrata nel Comune di Pistoia l'assenza di usi civici. Si corregge l'errore materiale presente alla pag. 270 dell'elaborato QV.01.

d) Si dà atto della disponibilità di procedere ad un percorso condiviso per definire i procedimenti non conclusi censiti nell'Elaborato 2B del PIT/PPR.

e) E' possibile produrre un elaborato di sovrapposizione di informazioni già contenute nel PS, finalizzato alla verifica di conformazione del PS ai disposti del PIT-PPR, in funzione dello svolgimento della conferenza paesaggistica. Un tale elaborato potrà, in funzione delle esigenze di rappresentazione grafica, mostrare le intersezioni tra elementi riferiti a: beni paesaggistici (già nell'elaborato ST.02.1); beni culturali (già nell'elaborato ST.02.1); territorio urbanizzato e insediamenti (già nell'elaborato S.01 e in altri); componenti di valore paesaggistico-percettivo (già nell'elaborato ST.01); sistema insediativo di matrice storica (già nell'elaborato ST.01); trasformazioni esterne al territorio urbanizzato e poli della riqualificazione (già nell'elaborato S.02.1).

f) Vale quanto precisato al precedente punto 3 lettera e).

g) L'elaborato ST.02.2 *Beni culturali e carta archeologica* contiene anche i beni di cui all'art. 10 co. 4 let. g) del *Codice*, in una visione d'insieme dei beni culturali della quale si è ritenuto facciano parte anche le 'singolarità di piazze e strade'. Queste ultime costituiscono un approfondimento, rappresentabile cartograficamente alla scala maggiore usata per il centro storico di Pistoia. Naturalmente si conferma che i dati utilizzati sono anteriori al 2024, data di elaborazione del documento.

h) Le aree libere comprese all'interno di alcuni dei nuclei rurali sono sempre state individuate, secondo il criterio definito all'art. 9.2.4 co.4 l.a) della Disciplina di piano, in quanto partecipanti " ... alla definizione ed alla lettura del nucleo, quale attinenza inedita che rilega le masse costruite qualificando il tipo insediativo ed il peculiare principio fondativo. ". Al comma 7 dello stesso articolo, tra i punti che descrivono l'indirizzo IN1, la Disciplina di piano prevede di " classificare e disciplinare gli spazi inediti, tutelando i valo-

ri ambientali e le funzioni ecologiche, gli assetti paesaggistici e percettivi e le sistemazioni agrarie tradizionali e di valore storico;”.

La Disciplina di Piano (P.1) del PS chiarisce: all’art. 18 commi 1 e 4, che per gli interventi che insistono in aree tutelate deve trovare applicazione quanto disposto dall’Allegato 8B del PIT-PPR; all’art. 19 commi 1 e 5, che per quanto riguarda invece i beni vincolati per decreto del MiC oppure *ope legis*, gli interventi sono subordinati alle disposizioni del *Codice*.

i) L’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, (rappresentato negli elaborati ST.05.2 - *Invariante III – territorio urbanizzato, insediamenti e morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee*, e S.01 - *UTOE, territorio urbanizzato e insediamenti*, è partita dall’analisi dello stato attuale degli insediamenti e delle opere di urbanizzazione, così come documentato e censito nella cartografia di base CTC (scala 1:2000) predisposta dall’amm.ne Comunale (tenuta in costante aggiornamento) e nelle ortofoto più recenti disponibili (in particolare AGEA 2019), tenendo in ogni caso in considerazione tutte le informazioni contenute nel quadro conoscitivo. Si sono applicate quindi le disposizioni di cui al comma 3, dell’art. 4 della L.R. 65/2014, ovvero: *“Il territorio urbanizzato è costituito dai centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inediti interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria”*. Si è inoltre tenuto conto dei progetti pubblici in corso di realizzazione e dei piani attuativi o progetti convenzionati, la maggior parte dei quali interessa in ogni caso aree già urbanizzate e non più rurali. La rappresentazione iniziale è stata successivamente oggetto di verifica e di rivalutazione con ulteriori letture e interpretazioni del territorio, in particolare per quello che riguarda la II e la IV Invariante del PITPPR (struttura ecosistemica e struttura agro-forestale), oltre che per recepire le intenzioni progettuali e dunque i contesti che rientrano nelle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi quelli con obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani (comma 4, dell’art. 4 sopra citato).

Si precisa inoltre relativamente alle singole citazioni:

- Montesecco, la previsione individua un parco integrato, che possa valorizzare la parte “green” con altre attività che possano farlo fruire e vivere, supportando anche il recupero della villa in stato di abbandono.

Al fine di esplicitare maggiormente le previsioni già contenute nel PS in relazione al contributo promosso, nell’art. 28.3 co. 10 della Disciplina di Piano, di seguito al testo relativo all’azione R11, si aggiunge: *“Stante il riconosciuto valore patrimoniale del contesto, dato dalla rilevanza paesaggistica del sito e dalla presenza di immobili di significativo interesse storico ed architettonico, per la successiva pianificazione di livello urbanistico, si individuano le seguenti specifiche:*

- *oltre al complesso della villa di Montesecco, censire ed individuare tra il patrimonio del costruito presente nell’ambito di riqualificazione, eventuali ed ulteriori fabbricati o manufatti che abbiano interesse storico, quindi prevederne il recupero e la valorizzazione estesa anche ai connessi spazi aperti di pertinenza;*

- *la definizione del parco con il suo areale e le sue funzioni, si dovrà integrare percettivamente e paesaggisticamente con gli spazi aperti attinenti le parti costruite, siano esse di permanenza storica che afferenti le strutture aggiunte che andranno ad attrezzare il parco, limitando barriere visive e frammentazioni;*

- *anche per la definizione del centro ippico e degli spazi a parcheggio del parco, gli areali dovranno essere percettivamente e paesaggisticamente integrati con tutte le altre componenti del parco e con i circostanti ambiti periurbani definiti dal PS, rispetto ai quali andrà valorizzato il continuum tra gli spazi aperti del parco e gli spazi contigui agricoli;*

- *limitare all’essenziale la artificializzazione dei suoli e comunque prediligere soluzioni tecniche e materiche che garantiscano la permeabilità e la facile integrazione con le sistemazioni a verde del parco;*

- *per la realizzazione delle nuove strutture, adottare tipologie costruttive e materiche di facile contestualizzazione paesaggistica e di qualità architettonica, siano essere riferibili alla tradizione o all’architettura contemporanea.”*

- Case Nuove di Masiano, anche in questo caso la previsione di un nuovo tracciato viario (S.02.2) definisce un ambito di riqualificazione non residenziale ma che supporti il territorio con nuove funzioni. L’estensione del morfotipo TPS1, rappresentato nell’elaborato ST05.2, è dovuta al riconoscimento degli insediamenti produttivi in attività, ancorché su aree prevalentemente scoperte.

- Il Parco di Scornio rientra attualmente, per la porzione di proprietà pubblica che svolge già la funzione di parco urbano, a pieno titolo tra le aree da comprendere nel territorio urbanizzato di cui all’art. 4 co. 3 della l.r. 65/2014. La strategia del PS ha come obiettivo principale quello di ricostituire il parco nella sua unitarietà

storica; tale obiettivo indica di condurre anche la parte di proprietà privata alla fruizione in qualità di parco urbano, conseguentemente rendendo anch'essa parte del territorio urbanizzato. Il margine urbano potrà essere chiaramente definito in quest'ottica e risulta essenziale avere una disciplina univoca per l'intero parco e non invece differenziata tra parti comprese nel TU e altre parti nel territorio rurale. La previsione di attività e attrezzature è rivolta a garantire una maggiore fruizione del parco, con modalità comuni a tanti parchi italiani e non, che recuperano gli ambiti storici e inseriscono, oltre a nuovo verde, anche piccole "attività" collaterali che lo fanno vivere;

- area fra Barile-Spazzavento e Pontelungo, si tratta di spazi interclusi tra infrastrutture esistenti, individuati quali TU in applicazione dell'art. 4 co. 3 della l.r. 65/2014;
- Le Piastre, le aree poste di fronte al cimitero, al di là della strada Provinciale, non sono state riconosciute come facenti parte del TU (ricadono invece nel territorio rurale, tra gli ambiti periurbani);
- Sammommè, le aree poste a nord della Pieve di San Matteo Apostolo, sono ricomprese all'interno del morfotipo TR7 in quanto costituiscono standard (verde sportivo ...) e sono quindi facenti parte del TU;
- Cireglio, le aree poste a nord della chiesa dei Santi Maria e Pancrazio, sono ricomprese all'interno del morfotipo TR7 in quanto costituiscono standard (verde pubblico ...) e sono quindi facenti parte del TU;
- Pontenuovo, La previsione della variante, come le altre varianti di attraversamento disciplinate dall'art. 28.1 della Disciplina di Piano, perseguono la strategia del Piano Strutturale di articolare ed implementare il sistema della mobilità al fine di migliorare la sicurezza e la qualità insediativa degli abitati più sollecitati dai flussi di traffico. Con la realizzazione della varianti si aprono possibilità di incidere positivamente lavorando sull'assetto della mobilità dolce, attraverso la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, di riqualificare le strade esistenti pertinenti gli abitati, oltre ad alleggerire il traffico veicolare, con l'inserimento dei necessari marciapiedi e di un eventuale corredo sistemato a verde e piantumato ove possibile. Circa l'azione di riqualificazione R8 di cui all'art. 28.3, comma 10, della Disciplina di Piano che prevede il riassetto del margine urbano sud della frazione di Pontenuovo, strettamente legato alla nuova previsione del bypass variante Pontenuovo e viste le premesse di cui sopra, questa risulta essere un'occasione per porre l'attenzione sul miglioramento delle condizioni di viabilità delle infrastrutture e di vivibilità dell'abitato interessato, in una logica sistematica;
- Pistoia est (svincolo tangenziale Est/Sei Arcole/loc. San Giorgio), l'azione di riqualificazione R9 rientra nell'ambito della definizione del TU, secondo il già citato art. 4 co 4 della l.r. 65/2014;
- area a sud di via dell'Amicizia, l'azione di riqualificazione R4 rientra nell'ambito della definizione del TU, secondo il già citato art. 4 co 4 della l.r. 65/2014;
- Ambiti di riqualificazione del margine degli insediamenti R5, R6, R7; le maggiori specifiche in ordine al progetto da prevedersi sulle aree, aventi rilevanza più urbanistica che territoriale, sono demandate al PO; Analogamente, anche per gli ambiti di riqualificazione del margine degli insediamenti R14, R12 e R3: valgono le considerazioni sulla metodologia impiegata per la definizione del TU come sopra indicate; ulteriori eventuali perfezionamenti del perimetro e delle connesse prescrizioni potranno essere effettuati alla più opportuna scala del PO.

5) STRATEGIE DEL TERRITORIO SOSTENIBILE

Nella tavola S.02.1 (Gli indirizzi strategici progettuali) il PS individua diverse previsioni di trasformazioni non residenziali comportanti impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del TU (oggetto di conferenza di copianificazione ex art. 25 della LR 65/2014).

Fuori delle aree con vincolo paesaggistico si collocano le previsioni che presentano alcune criticità ascrivibili a possibili saldature con aree limitrofe: Ap1, Ap2, Ap3. Si precisa che al concetto di "saldatura" non si intende attribuire aprioristicamente un valore negativo, se, come in questi casi, orientato al minor consumo di suolo.

In merito alla sovrapposizione dei dati sugli elaborati si ribadisce quanto sopra al punto 4 b).

Il PS chiarisce: all'art. 18 commi 1 e 4 della Disciplina di Piano (P.1) che per gli interventi che insistono in aree tutelate deve trovare applicazione quanto disposto dall'Allegato 8B del PIT-PPR; all'art. 19 commi 1 e 5 che per quanto riguarda invece i beni vincolati per decreto del MiC oppure *ope legis*, gli interventi sono subordinati alle disposizioni del *Codice*.

Per quanto riguarda infine le trasformazioni Ap1 e Ap2, che sono strettamente collegate alla realizzazione di nuove infrastrutture, le due attività dovranno svilupparsi necessariamente contemporaneamente, con la temporalità tipica degli strumenti attuativi, rapportando gli interventi con la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

6) ASPETTI DI TUTELA ARCHEOLOGICA

Si precisa che gli aggiornamenti dei contenuti costituenti quadro conoscitivo – come la mappatura dei rinvenimenti archeologici - e la rettifica degli errori materiali sono possibili nei termini dell'art. 21 della L.R.65/2014, senza la necessità di varianti allo strumento urbanistico. Le tavole verranno pertanto incrementate con tutte le scoperte che, in particolare in ambito pubblico, verranno effettuate negli scavi per gli interventi, nonché in seguito ad eventuali altri approfondimenti dettati da studi grafici che potranno essere sviluppati, ovviamente con la collaborazione della Soprintendenza.